SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

06A00638

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001, recante la ridefinizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, per un totale complessivo di 827 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 1708/291 del 26 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come integrata con nota n. 2424/291 dell'11 luglio 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda l'Amministrazione degli archivi notarili, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per l'Amministrazione degli archivi notarili, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati complessivamente nella tabella *A* allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione degli archivi notarili, come prospettata dal Ministro della giustizia, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di quarantasette unità rispetto alla consistenza organica già definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale della predetta Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184-FP/7261 del 23 agosto 2005 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione degli archivi notarili, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 23

TABELLA *A*

Ministero della Giustizia

Amministrazione degli Archivi Notarili

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		1
Dirigente 2° fascia		31
	Totale	32
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	124
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	70
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	36
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	201
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	152
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	95
Area funzionale A - Posizione economica A 1	Totale	70
	Totale complessivo	780

06A00826

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e con il quale, tra l'altro, negli articoli 2, comma 1, lettera *d)*, 3, comma 1, nonché nell'art. 8, sono state individuate, per il Dipartimento per la giustizia minorile, n. 4 posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una per le funzioni di Capo Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001, recante la ridefinizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'allora Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota del 21 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come modificata con nota n. 29295 del 29 settembre 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso pertanto che, per il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, per quanto riguarda l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia e dai contingenti delle qualifiche dirigenziali di seconda fascia, delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001, per un totale complessivo di 2.055 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile, come prospettata dal Ministro della giustizia, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di 117 unità rispetto alla consistenza organica vigente alla data del 1° gennaio 2005;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del predetto Dipartimento del Ministero della giustizia, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/117GIUST/10769 dell'8 novembre 2005 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola il Dipartimento per la giustizia minorile, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 22

TABELLA *A*

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		4
Dirigente 2° fascia		24
	Totale	28
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	220
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	402
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	684
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	214
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	263
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	114
Area funzionale A - Posizione economica A 1	Totale	13
	Totale complessivo	1.938

06A00827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bo Maria Noel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bo Maria Noel, nata il 20 luglio 1973 a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, conoscimento del titolo accademico - professionale «Psicòlogo», conseguito in Uruguay, come attestato dal «Ministerio de Salud Pùblica» di Montevideo (Uruguay), cui la richiedente risulta registrata dal 18 novembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Psicologia» conseguito in data 26 febbraio 1999, presso la «Universidad de la Repubblica» di Montevideo (Uruguay) e rilasciato in data 19 maggio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bo Maria Noel, nata il 20 luglio 1973, a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00629

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Bergamo Victor Juan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'unione europea in quanto si tratti di norme piu favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bergamo Victor Juan, nato il 24 novembre 1963 a San Martin (Argentina), cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Civil» conseguito

in Argentina presso la «Universidad Tecnològica Nacional» (Argentina) in data 9 dicembre 1992, e rilasciato il 29 aprile 1994 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è stato iscritto al «Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires» al n. 46186, dal 16 novembre 1994, fino al 3 luglio 2002;

Preso atto che il sig. Bergamo documenta lo svolgimento di attività professionale dal 1997 al 2003 presso la società «Skanska» di Buenos Aires;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Bergamo Victor Juan, nato il 24 novembre 1963 a San Martin (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00630

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Elekes Gabriel-Martin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Elekes Gabriel-Martin, nato il 17 dicembre 1977, a Arad (Romania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 3 novembre 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il sig. Elekes ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2004 al 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere civile ambientale e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Elekes Gabriel-Martin, nato il 17 dicembre 1977 a Arad (Romania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00631

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Cannone Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Cannone Nicola, nato il 21 giugno 1976 a Udine (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 27 luglio 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Trieste in data 10 ottobre 2001 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 18 luglio 2005;

Preso atto che il sig. Cannone ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Trieste;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 227/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cannone Nicola, nato il 21 giugno 1976 a Udine (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrale del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00745

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come

modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Graduada Social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Graduada Social Diplomada», conseguito presso l'«Universidad de Malaga» giugno 1997;

Considerato che il titolo in possesso dell'istante l'accredita ad esercitare la professione in Spagna come risulta dalla dichiarazione del «Ministerio de Educacion y Ciencia», in data 27 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.

06A00738

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Benussi Hartine (Salvator), di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Benussi Hartine (Salvator), nata il 4 agosto 1971 a Shkoder (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Inxhinier Hidroteknik» conseguito nell'anno 1994 presso l'«Universitetiti Politeknik» di Tirana (Albania) e rilasciato in data 29 aprile 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato inoltre che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività di ricerca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore

civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Benussi possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Frosinone in data 21 gennaio 2003, rinnovato in data 11 febbraio 2005 con validità fino al 10 febbraio 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Benussi Hartine (Salvator), nata il 4 agosto 1971 a Shkoder (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) strade, ferrovie ed aeroporti.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.

06A00739

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hugnet Ingrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Hugnet Ingrid nata il 7 novembre 1979 a Colombes (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diplome d'Etudes Universitaires Generales» conseguito presso l'«Universite Paris X» nell'anno accademico 1998-1999, «Licence de Psychologie» conseguito presso l'«Università Paris X» nell'anno accademico 2000-2001, «Maitrise Psychologie» conseguito presso l'«Universitè Paris X» di Nanterre (Francia) nell'anno accademico 2002-2003, «Diplome d'Etudes Supèrieures Spècialisèes - Psychologie clinique et Pathologique» conseguito presso l'«Universitè Paris X» di Nanterre (Francia) nell'anno accademico 2003-2004;

Rilevato che la richiedente è in possesso della «Attestation d'Iscription au Rèpertoire Adeli» al n. 929304996, come attestato dalla «Direction Dèpartementale des Affaires Sanitares et Sociales» della «Prefectura des Hauts-de-Seine» in data 16 marzo 2005;

Rilevato, altresì, che la sig.ra Hugnet ha prodotto attestati di partecipazione a stages e certificati di tirocinio;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Hugnet Ingrid nata il 7 novembre 1979 a Colombes (Francia), cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00740

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ortiz Cabal Maria del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ortiz Cabal Maria del Rosario, nata il 27 novembre 1968 a Buga Valle (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» rilasciato dalla «Pontificia Universidad Javeriana» di Cali (Valle del Cauca - Colombia) in data 15 aprile 1994, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano rilasciata alla richiedente dalla «Gobernacion del Valle del Cauca - Secretarìa Departamental de Salud» di Cali (Colombia) con risoluzione n. 2561 del 9 novembre 1994;

Preso atto, altresì, che la sig.ra Ortiz Cabal ha prodotto certificati attestanti attività di formazione ed attività professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Ortiz Cabal abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 9 giugno 2005 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Ortiz Cabal Maria del Rosario, nata il 27 novembre 1968 a Buga Valle (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00741

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Lilli Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lilli Andrea, nato il 2 giugno 1969 a Frascati (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Industrial» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Istituto Universitario Politecnico Santiago Marino» di Valencia (Venezuela) nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Centro de Ingenieros del Estado Carabobo - Ceidec», come attestato in data 2 agosto 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Lilli Andrea, nato il 2 giugno 1969 a Frascati (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00742

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mastella Deise, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mastella Deise, nata il 1º ottobre 1977 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheira Civil» conseguito in data 26 gennaio 2000 presso la «Universidade Para o Desenvolvimento de Estado e da Regiao do Pantanal» di Campo Grande (Brasile) e rilasciato in data 14 marzo 2001 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA»;

Preso atto, altresì, che la sig.ra Mastella ha conseguito il titolo accademico di «Mestre en Engehnaria Civil» presso l'«Universidade Federal de Santa Catarina» (Florianòpolis - Brasile) l'11 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mastella Deise, nata il 1° ottobre 1977 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrale del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello iscritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

06A00743

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Pastori Pierfrancesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Pastori Pierfrancesco, nato il 30 aprile 1959 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dall'8 maggio 1996, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Second Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il sig. Pastori ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 4 aprile 1984 presso l'Università degli studi di Milano ed il titolo accademico «Juris Doctor» rilasciato dalla «Seton Hall University - Law School» - di Newark - New York (USA) in data 3 giugno 1995;

Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano in data 24 settembre 1998;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui apare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pastori Pierfrancesco, nato il 30 aprile 1959 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A00744

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è staro adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 26.318 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre e 22 dicembre 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24» con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2005, entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2006.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto il 22 settembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A00873

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fontanabuona», in Caprauna, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 5 marzo 2004 con la quale il sindaco del comune di Caprauna (Cuneo), ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'imbottigliamento e della vendita, dell'acqua minerale naturale denominata «Fontanabuona» che sgorga dalla sorgente «Serra» nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Alpi Marittime» ubicato nel territorio del comune di Caprauna (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con le note dell'8 marzo 2005 e del 17 novembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decerto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 20 aprile 2005, del 6 luglio 2005 e del 13 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fontanabuona» che sgorga dalla sorgente «Serra» nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Alpi Marittime» ubicato nel territorio del comune di Caprauna (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A00736

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Ofelia», in Contursi Terme, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 3 agosto 2004 con la quale la «Società sorgenti Monte Bianco S.p.a.», con sede in Morgex (Aosta), piazza de Léaval n. 6, ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'imbottigliamento e della vendita, dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Ofelia» che sgorga dal pozzo indicato nella documentazione come «pozzo n. 1», ubicato nell'am-

bito del permesso di ricerca ricadente nell'area della concessione mineraria «Don Carlo», sita nel territorio del comune di Contursi Terme (Salerno);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con le note dell'11 gennaio 2005 e del 10 giugno 2005 e, da ultimo, esaminata la nota della società datata 27 settembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decerto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 14 dicembre 2004, del 6 luglio 2005 e del 13 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Ofelia» che sgorga dal pozzo indicato nella documentazione come «pozzo n. 1», ubicato nell'ambito del permesso di ricerca ricadente nell'area della concessione mineraria «Don Carlo», sita nel territorio del comune di Contursi Terme (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A00737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Telecom Italia S.r.l. unità varie sul territorio nazionale e Ciet S.p.a. unità varie sul territorio nazionale. (Decreto n. 37405).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto n. 34013 del 7 maggio 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, reg. n. 4, foglio 24;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione gua-

dagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2005, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34013 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, reg. n. 4, foglio 24;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

A) Telecom Italia S.r.l. sede legale in Roma.

Unità in:

Bari per un numero massimo di 48 unità lavorative;

Caltanissetta per un numero massimo di 16 unità lavorative;

Enna per un numero massimo di 23 unità lavorative;

Messina per un numero massimo di 102 unità lavorative;

Patti (Messina) per un numero massimo di 44 unità lavorative;

Palermo per un numero massimo di 57 unità lavorative;

Roma per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Siracusa per un numero massimo di 26 unità lavorative;

Trapani per un numero massimo di 33 unità lavorative.

Totale n. 351 unità lavorative.

Verbale di accordo in data 22 giugno 2005.

Codice ISTAT: 45340 (numero matricola I.N.P.S. 4803622326) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

L'INPS è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

B) Ciet S.p.a. sede legale in Arezzo.

Unità di:

Gravellona Toce (Verbania) per un numero massimo di 2 unità lavorative;

S. Stefano Magra (Macerata) per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Poggio Berni (Rimini) per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Serravalle Pistoiese (Pistoia) per un numero massimo di 4 unità lavorative;

Viterbo per un numero massimo di 34 unità lavorative;

Matera per un numero massimo di 28 unità lavorative;

Casoria (Napoli) per un numero massimo di 50 unità lavorative.

Totale n. 125 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340.

Verbale di accordo in data 17 gennaio 2005

per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 30%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 7.407.378,72 è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 48

06A00674

DECRETO 25 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori dipendenti delle società Diana Service S.r.l., in Acerra; Marzotto S.p.a., in Mongrando e Praia a Mare; Union Transport, in Gela; Compagnia internazionale carrozze letto e del turismo S.A., in Roma, Milano, Torino; Legler Macomer S.p.a., in Macomer. (Decreto n. 37407).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 17 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 55 dipendenti della società Diana Service S.r.l., unità in Acerra (Napoli), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 1° giugno 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 638.476,30.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 140 dipendenti della società Marzotto S.p.a., unità di Mongrando (Biella) e Praia a Mare (Cosenza), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 aprile 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.921.357,20.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 4 dipendenti della Coop Union Transport, unità di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 16 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 74.295,84.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 61 dipendenti della Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo S.A., unità di Roma, Milano e Torino, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 febbraio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 944.176,30.

Pagamento diretto: no.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 17 luglio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 198 dipendenti della Legler Macomer S.p.a., unità di Macomer (Nuoro), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.685.586,87.

Pagamento diretto: no.

Art. 6.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 5.263.892,51 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 59

06A00673

DECRETO 5 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. 879 del 16 novembre 2005 con la quale l'Unione molisana degli agricoltori, comunica la nomina del sig. Bulmetti Serafino quale componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in sostituzione del sig. Mario Donà, deceduto;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Bulmetti Serafino, nato a Larino il 16 ottobre 1977 e residente a Portocannone in via Roma n. 52, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Mario Donà deceduto, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 5 gennaio 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A00545

DECRETO 9 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 22 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli;

Considerate le dimissioni del sig. Raviglione Alfredo da componente del Comitato;

Vista la nota del 30 dicembre 2005 della C.G.I.L. di Vercelli, con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Raviglione Alfredo con il sig. Cellula Rosario, nato a Licata (Agrigento) il 9 maggio 1958 - residente in via Martiri del Kiwu n. 51, Vercelli - in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Cellula Rosario è nominato componente effettivo del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli — in rappresentanza dei lavoratori — in sostituzione del sig. Raviglione Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 9 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: LONGO

06A00546

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Seros - Società cooperativa sociale siglabile Seros - S.C.S.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Seros - Società cooperativa sociale Siglabile Seros - S.C.S.», con sede in Torino (codice fiscale n. 07802060017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Valter Iori, nato a Torino il 1° gennaio 1964, con studio in Torino, corso Tassoni n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00871

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale. 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 131714 del 27 dicembre 2005, con la quale il direttore reggente dell'Ufficio locale di Milano 6 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6 nei giorni 16, 19, 20, 21, 22, 23 dicembre 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale alle assemblee sindacali tenutesi nei giorni 16, 19, 20, 21, 22, 23 dicembre 2005;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6 nei giorni 16, 19, 20, 21, 22, 23 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 25 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORSI

06A00870

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14664 del 28 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 21 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1819 in data 30 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 21 dicembre 2005 nel seguente modo: dalle ore 8 alle ore 9 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00791

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999; n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14664 del 28 dicembre 2005, del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 21 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1815 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 21 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00792

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14664 del 28 dicembre 2005, del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Salò, nel giorno 21 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1815 in data 30 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 21 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00793

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 2005.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Ateneo — emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 — e le successive modificazioni allo stesso;

Vista la proposta di modifica dello statuto, approvata dal senato accademico nella seduta n. 330 del 15 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dal MIUR con nota di prot. 4633 del 25 novembre 2005; ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

Art. 16.

Consiglio dei direttori di dipartimento

Il comma 2 viene modificato come segue:

2. In particolare esprime il parere:

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione dell'Ateneo, per quanto di competenza;

c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato;

d) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica;

e) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea;

f) su altri eventuali temi proposti dagli organi accademici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 14 dicembre 2005

p. *Il rettore:* CRISTALLI

06A00795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Genova

1. Con decreto interministeriale n. 1330, datato 16 dicembre 2005, è stato identificato l'immobile denominato «Campo T.S.N.», ubicato nel territorio del comune di Genova, in località Sestri Ponente, con i seguenti dati del catasto terreni: foglio n. 74, particelle numeri 40, 44, 46, 241 e 242.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1º marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 del 1º marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

06A00624

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del Parco Scarico Ferrocisterne sito nel comune di Cascina

1. Con decreto interministeriale n. 1331, datato 16 dicembre 2005, è stato identificato l'immobile denominato «Parco Scarico Ferrocisterne», ubicato nel territorio del comune di Cascina (Pisa), con i seguenti dati del catasto terreni: foglio n. 20, mappali numeri 1408, 1410, 1416, 1417, 1265, 1266 e 1267.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1º marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 del 1º marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

06A00625

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, in Marciana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene estinta la Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, con sede in Marciana (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A00796

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Morte sotto il titolo di S. Antonio Abate, in Rio nell'Elba

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene estinta la Confraternita della Morte sotto il titolo di S. Antonio Abate, con sede in Rio nell'Elba (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A00797

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita del Carmine, in Portoferraio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene estinta la Venerabile Confraternita del Carmine, con sede in Portoferraio (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A00798

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Madesimo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Madesimo (Sondrio).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A00799

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equiprofen»

Estratto decreto n. 1 del 2 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIPROFEN soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna) - via Cristoni n. 34-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Produttore: società Fort Dodge Veterinaria S.A. sita in Spagna - Crta. Camprodon s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103732018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103732020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103732032;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103732044.

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo: ketoprofene 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche:

equini:

trattamento degli stati infiammatori e dolorosi dell'apparato muscolo-scheletrico. Terapia sintomatica negli stati infiammatori post-chirurgici e nelle coliche.

Tempi di attesa: carne: 1 giorno.

Validità:

24 mesi in confezione integra;

validità dopo apertura del flacone per la prima volta: 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00750

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fpvax»

Estratto decreto n. 2 del 2 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica FPVAX.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 9 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore:

officine: Merial sita in Chignolo Po (Pavia), Merial sita in Lyon Gerland (Francia) e officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia) che effettuerà anche i controlli in vitro sul prodotto finito. I controlli in vitro non saranno più effettuati presso il sito Lyon Gerland (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi + 1 flacone da 10 ml di diluente - A.I.C. n. 100013022;

10 flaconi da 1000 dosi + 10 flaconi da 10 ml di diluente - A.I.C. n. 100013034.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: virus attenuato del diftero-vaiolo ceppo DCEP25, con titolo non inferiore a 10^3 DITC 50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la profilassi del diftero-vaiolo dei polli e dei tacchini.

Specie di destinazione:

polli da carne - pollastre (da uova da consumo e da riproduzione);

tacchini da carne - tacchini futuri riproduttori.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

vaccino non ricostituito: 21 mesi;

diluente: 21 mesi;

vaccino ricostituito: 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bescort Intramuscolare».

Estratto decreto n. 3 del 5 gennaio 2006

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, fino ad ora registrata a nome della società Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 02059910592:

BESCORT INTRAMUSCOLARE:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102204017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102204029,

è ora trasferita alla società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Il medicinale viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e continuerà ad essere prodotto presso lo o gli stabilimenti in precedenza autorizzati fatto salvo l'eventuale cambio di denominazione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla sscadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Eraquell».

Estratto provvedimento n. 1 del 12 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ERAQUELL pasta orale per cavalli nelle confezioni:

scatola da 1 siringa da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118016;

scatola da 12 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118028;

scatola da 48 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118030.

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios LDA, sita in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Porta 2 - 2080 Almeirim (Portogallo).

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0102/001/IA/002 e n. DK/V/0102/001/IB/003 del 15 giugno 2005.

Oggetto del provvedimento: variazioni tipo IB e tipo IA.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

variazione tipo IB: aumento del volume di riempimento della siringa (siringa contenente 7,49 g di pasta) per trattare cavalli fino a 700 kg di peso;

variazione tipo IA: aggiunta nuove confezioni (scatole da 2 e 40 siringhe per entrambi le confezioni).

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

scatola da 1 siringa da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118016;

blister da 1 siringa da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118093;

scatola da 2 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118055;

scatola da 12 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118028;

scatola da 40 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118067;

scatola da 48 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103118030;

scatola da 1 siringa da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118042;

blister da 1 siringa da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118117;

scatola da 2 siringhe da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118079;

scatola da 12 siringhe da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118105;

scatola da 40 siringhe da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118081;

scatola da 48 siringhe da 7,49 g cad. - A.I.C. n. 103118129.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento, che ha efficacia immediata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37628 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vesuvius Italia S.p.a., con sede in Genova, unità di Oleggio Castello (Novara), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37629 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessitura di Castelfranco S.r.l., con sede in Villorba (Treviso), unità di Villorba (Treviso), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37630 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cemab S.r.l., con sede in Ginosa (Taranto), unità di Ginosa (Taranto), Ginosa (Taranto), per il periodo dal 3 agosto 2005 al 2 agosto 2006.

Con decreto n. 37631 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della BCE Sud S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37632 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Emar S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37633 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della A.T.I. Group - Edilizia S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37634 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della A.T.I. Group - Metalmeccanica S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37635 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Ediltecnica S.r.l., con sede in Palermo, unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37665 del 20 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della O.M.FE.SA. S.r.l., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Con decreto n. 37667 del 22 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lema Lezzeni Mario S.p.a., con sede in Olgiate Comasco (Como), unità di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

06A00675

Provvedimenti di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37636 del 20 dicembre 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 35904 del 20 aprile 2005 limitatamente al periodo dal 1º novembre 2005 al 5 dicembre 2005 della Saturno Industriale S.p.a., con sede in Rosta (Torino), unità di Buriasco (Torino).

Con decreto n. 37637 del 20 dicembre 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 36853 dell'8 agosto 2005 limitatamente al periodo dal 30 luglio 2005 al 20 agosto 2005 della Ittica Marchigiana S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unità di Grottammare (Ascoli Piceno).

06A00676

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37625 del 20 dicembre 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 35846 del 20 aprile 2005 limitatamente al periodo dal 1º novembre 2005 al 5 dicembre 2005 della Saturno Industriale S.p.a., con sede in Rosta (Torino), unità di Buriasco (Torino).

Con decreto n. 37626 del 20 dicembre 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 36795 dell'8 agosto 2005 limitatamente al periodo dal 30 luglio 2005 al 2 ottobre 2005 della Ittica Marchigiana S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unità di Grottammare (Ascoli Piceno).

06A00677

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37662 del 20 dicembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36506 dell'8 luglio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SFR Catering Equipment S.r.l., con sede in Stradella (Pavia), unità di Casteggio (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 luglio 2006.

06A00678

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37639 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vesuvius Italia S.p.a., con sede in Genova, unità di Oleggio Castello (Novara), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37640 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessitura di Castelfranco S.r.l., con sede in Villorba (Treviso), unità di Villorba (Treviso), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37641 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cemab S.r.l., con sede in Ginosa (Taranto), unità di Ginosa (Taranto), Ginosa (Taranto), per il periodo dal 3 agosto 2005 al 2 agosto 2006.

Con decreto n. 37642 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della BCE Sud S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37643 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Emar S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37644 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della A.T.I. Group - Edilizia S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37645 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della A.T.I. Group - Metalmeccanica S.r.l., con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37646 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Ediltecnica S.r.l., con sede in Palermo , unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 5 aprile 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 37648 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sogaf S.r.l., con sede in Napoli, unità di Rovigo, per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37649 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.a., con sede in Napoli, unità di Alife (Caserta), Napoli, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37650 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cartiera del Lete S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pratella (Caserta), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37651 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 novembre 2005 al 19 maggio 2006.

Con decreto n. 37652 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della FIR Elettromeccanica SPA S.p.a., con sede in CASALMAGGIORE (Cremona), unità di Casalmaggiore (Cremona), Casalmaggiore (Cremona), per il periodo dal 28 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37653 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della BOMET S.r.l., con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), unità di San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dal 27 maggio 2005 al 26 maggio 2006.

Con decreto n. 37654 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Armacell Italia S.p.a., con sede in Trezzano Rosa (Milano), unità di Trezzano Rosa (Milano), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37655 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Rizzi 1857 S.p.a., con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37656 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Brenta Euroindustrie S.p.a., con sede in Avezzano (Aquila), unità di Avezzano (Aquila), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37657 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Hamon Reserach Cottrell Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Civitavecchia (Roma), Milano, Sarroch (Cagliari), Priolo Gargallo (Sondrio), per il periodo dal 9 giugno 2005 all'8 giugno 2006.

Con decreto n. 37658 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 agosto 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 37659 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Pininfarina S.p.a., con sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 37660 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Nuova Conato S.r.l., con sede in Napoli, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 luglio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 37661 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della IMS S.r.l., con sede in Induno Olona (Varese), unità di Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 28 agosto 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 37666 del 20 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della O.M.FE.SA. S.r.l., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Con decreto n. 37668 del 22 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lema Lezzeni Mario S.p.a., con sede in Olgiate Comasco (Como), unità di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37669 del 22 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Cesame-Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 28 settembre 2005 al 25 ottobre 2005.

Con decreto n. 37670 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Cesame-Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania,per il periodo dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006.

06A00679

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Consorzio Turistico Maiella dei Peligni a r.l.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va Consorzio Turistico Maiella dei Peligni, costituita il 3 aprile 1996 per rogito del notaio Vittorio Altiero, repertorio n. 15631.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità cooperativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00735

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA), in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale del 13 gennaio 2006, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA), con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

06A00725

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento del Direttore regionale della Lombardia 20 dicembre 2005, riguardante: «Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Brescia».

Nel provvedimento indicato in oggetto, pubblicato alla pagina 69, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005, dove è scritto nel «Dispone: «È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, ...» deve intendersi: «È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, ...».

06A00869

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 200/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2005).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 19, comma 2, alla pagina 18, alla fine della seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «*i)* riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ...», leggasi: «*1)* riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ...»;

all'art. 23, alla pagina 21 del suddetto supplemento, vanno apportate le seguenti correzioni ai commi sotto indicati:

al comma 2, alla prima colonna, al decimo rigo, dove è scritto: «... secondo le modalità *esplicate* di cui all'art. 8, comma 7, ...», leggasi: «... secondo le modalità *esplicite* di cui all'art. 8, comma 7, ...»;

al comma 7, alla seconda colonna della stessa pagina, dove è scritto: «7: Per i lavoratori *assuunti* antecedentemente ...», leggasi: «7: Per i lavoratori *assunti* antecedentemente ...»;

al comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «... per quanto riguarda *la* modalità di conferimento del TFR, ...», leggasi: «... per quanto riguarda *le* modalità di conferimento del TFR, ...».

06A00950

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601024/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00